

Delibera n° 2003

Estratto del processo verbale della seduta del
30 dicembre 2020

oggetto:

LR 29/2005, ART 34 - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DEI SALDI INVERNALI 2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Daniela IURI Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianni CORTIULA

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante <<Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo">>, e successive modifiche e integrazioni;

Visto in particolare l'articolo 34 della legge regionale 29/2005, recante la disciplina delle vendite di fine stagione (saldi), riguardante i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo;

Visti i commi 2 e 2bis del richiamato articolo 34, ai sensi dei quali:

<<2. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale ed estiva, con riferimento ai prodotti di carattere stagionale o di moda, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti in via generale:

a) vendite di fine stagione invernale: dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania e fino al 31 marzo; quando il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincide con il lunedì, l'inizio dei saldi è anticipato al sabato;

b) vendite di fine stagione estiva: dal primo sabato di luglio al 30 settembre.

2 bis. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio, i periodi di cui al comma 2 possono essere modificati per specifiche esigenze correlate al periodo stagionale.>>;

Tenuto conto di quanto sancito dal decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, contenente ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, in fase di conversione, e in particolare di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 1, in cui si prescrive che nelle giornate del 5 e 6 gennaio si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 (ossia le chiusure degli esercizi commerciali e i limiti agli spostamenti delle persone sul territorio in base al regime delle zone rosse) e pertanto l'inizio dei saldi il 5 gennaio (primo giorno feriale antecedente l'Epifania) avrebbe un effetto poco rilevante anche in riferimento alla mobilità della clientela;

Preso atto che per venire incontro alle esigenze degli esercizi commerciali in questa fase di crisi si ritiene per i saldi invernali 2021 di posticipare l'inizio al 7 gennaio, come anche richiesto dalla ConfCommercio del FVG con nota del 22 dicembre 2020, adottando la presente deliberazione ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 34 della legge regionale 29/2005;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive e turismo,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. I periodi in cui possono essere effettuate le vendite di fine stagione invernale 2021, con riferimento ai prodotti di moda di carattere stagionale, che non vengono venduti entro un certo periodo di tempo, sono così stabiliti:

a) dal 7 gennaio al 31 marzo 2021.

2. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL VICESEGRETARIO GENERALE